

25491



**CONTRATTO PER I SERVIZI FERROVIARI DI INTERESSE REGIONALE
E LOCALE PER IL PERIODO 01.01.2009 – 31.12.2014**

L'anno duemiladieci il giorno ventitre del mese di settembre in Venezia con la presente scrittura privata, da registrarsi solo in caso d'uso

tra

la REGIONE DEL VENETO, di seguito denominata per brevità Regione, in qualità di titolare delle funzioni amministrative ai sensi della L.R. 25/98 relative al servizio di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale, con sede in Venezia, Palazzo Balbi Dorsoduro 3901, codice fiscale n. 80007580279 – partita IVA n. 02392630279, nella persona dell'ing. Silvano Vernizzi, nato a Rovigo il 13/12/1953, nella sua qualità di Segretario Regionale per le Infrastrutture, domiciliato per la carica presso la sede della Regione, in forza della deliberazione della Giunta Regionale n. 1846 del 20/07/2010

e

Trenitalia S.p.A., di seguito denominata per brevità Trenitalia, con Sede in Roma - Piazza della Croce Rossa n. 1 - Codice Fiscale e P. IVA 05403151003, rappresentata dall'Ing. Vincenzo Soprano, nato a Roma il 5 ottobre 1957, nella sua qualità di Amministratore Delegato di Trenitalia, in virtù di Atto Rep. 74699, Rogito 17674 del 25 giugno 2009 - per Notaio Castellini Dottor Paolo in Roma - ed in forza dei poteri ad esso attribuiti dal Consiglio di Amministrazione di Trenitalia con specifica delibera nella seduta del 31 luglio 2009

Premesso:

1. che F.S. S.p.A. è stata concessionaria dello Stato per l'esercizio di servizi ferroviari in base all'Atto di Concessione rilasciato dal Ministero dei Trasporti con D.M. 225T del 26 novembre 1993 e successive modificazioni ed

integrazioni

2. che FS S.p.A., giusto contratto 30.05.2000, ha affittato alla società ITF ora denominata TRENITALIA S.p.A., con decreto di omologazione del Tribunale di Roma n. 9170 in data 20.06.2000, il ramo di azienda relativo al trasporto ferroviario
3. che TRENITALIA S.p.A. ha acquistato ex art. 2556 cod. civ. il ramo d'azienda relativo all'attività di trasporto dalla Soc. Ferrovie dello stato S.p.A. con contratto del 28 novembre 2000 a rogito notaio Paolo Castellini di Roma Rep. n. 61058
4. che il contesto normativo di riferimento relativamente al trasporto pubblico locale è stato definito in particolare dai seguenti provvedimenti legislativi:
 - Direttiva 91/440/CEE "relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie".
 - Regolamento CEE n. 1191 del 26 giugno 1969.
 - Legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni.
 - Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, in applicazione dell'art. 4, comma 4 della L. 59/97 e Decreto Legislativo 20 settembre 1999, n. 400.
 - Legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed Organizzazione de Trasporto Pubblico Locale" e successive modificazioni e integrazioni.
5. che lo Stato e le Regioni hanno approvato, in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni, in data 18 giugno 1999, l'Accordo Quadro collegato al subentro delle Regioni nel contratto con F.S. S.p.A. propedeutico alla stipula dei singoli accordi di programma ai sensi dell'art. 9 e dell'art. 12 del decreto legislativo n. 422 del 1997;
6. che è stato sottoscritto in data 27.01.2000 l'Accordo di Programma tra Ministero dei Trasporti e della Navigazione e Regione;

7. che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 303 in data 30.12.2000 il D.P.C.M. relativo, firmato, su delega, in data 16.11.2000 dal Ministro per la Funzione Pubblica;
8. che sulla base del D.P.C.M. succitato tra la Regione e TRENITALIA sono stati stipulati i due contratti di servizio relativi rispettivamente agli anni 2001 e 2002-2003;
9. che sulla base del Decreto Legislativo 19 novembre 1997 n° 422 che prevede, tra l'altro, la possibilità per le Regioni di integrare con contratti regionali (senza ulteriori oneri per lo Stato) i servizi espletati da TRENITALIA, sono stati stipulati contratti integrativi per gli anni dal 1998 al 2004;
10. che con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1° agosto 2001 è stato individuato l'importo destinato al finanziamento dei maggiori servizi relativi all'attivazione della linea Treviso_Portogruaro;
11. che sono stati sottoscritti gli Atti aggiuntivi al Contratto di Servizio per il trasporto pubblico ferroviario regionale per gli anni 2001-2002-2003 per l'esercizio ferroviario sulla linea Treviso_Portogruaro;
12. che con riferimento al D.P.C.M. del 16.11.2000, al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1° agosto 2001 e alla possibilità di integrare i contratti regionali con servizi a totale carico della Regione, è stato sottoscritto per l'anno 2004 un contratto complessivo per l'esercizio del trasporto ferroviario di interesse regionale e locale;
13. che la Giunta regionale con provvedimento n° 3737 del 5 dicembre 2003 ha individuato due lotti di servizi ferroviari di interesse regionale e, conseguentemente, con procedura ad evidenza pubblica ha affidato con provvedimento di Giunta regionale n° 4101 del 22.12.2004 i servizi di trasporto

ferroviario relativi al secondo lotto al Raggruppamento Temporaneo di Imprese
Trenitalia S.p.A – Sistemi Territoriali S.p.A.;

14. che i contratti regionali per lotti sottoscritti negli anni sono:
 - lotto 1: 1.1.2005-10.12.2005; 11.12.2005-9.12.2006; 10.12.2006-8.12.2007
 - lotto 2 dal 11.12.2005 al 10.12.2011;
15. che l'ulteriore contesto normativo di riferimento relativamente al trasporto pubblico locale è altresì definito dai seguenti provvedimenti legislativi:
 - Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 188 "Attuazione delle direttive 2001/12 CE, 2001/13 CE, 2001/14 CE".
 - Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 23.04.2009, registrato presso la Corte dei Conti in data 19.05.2009 in attuazione delle Leggi 28 gennaio 2009, n. 2 e 9 aprile 2009 n. 33.
16. che il Contratto di Servizio, nel rispetto delle previsioni di legge, formalizza i reciproci impegni e obblighi tra Regione e Trenitalia, quale soggetto dotato di personalità giuridica e autonomia gestionale ed economica;
17. che ai fini del miglioramento continuo della qualità del servizio Trenitalia si impegna ad attuare un sistema di gestione della qualità secondo i principi definiti dalla norma UNI EN 13816 (Trasporto pubblico di passeggeri-Definizione, obiettivi e misurazione della qualità del servizio) definendo coerentemente i valori obiettivo dei parametri da indicare nella Carta dei Servizi, quando non contrattualmente già prefissati;
18. che le Parti riconoscono che la necessaria attività di pianificazione e adeguamento continuo dei servizi di trasporto pubblico ai mutamenti della domanda di mobilità richiede adeguati strumenti e tecniche per:



- la valutazione di costi e ricavi del servizio;
- la rilevazione dei carichi sui treni;
- il monitoraggio della qualità del servizio erogato e la definizione di specifici parametri;
- la rilevazione della soddisfazione dei clienti-utenti.

Le Parti riconoscono altresì la necessità di adeguare costantemente la qualità dei servizi e di perseguire obiettivi di efficacia e di efficienza del servizio riconducibili ai seguenti punti:

- trasferimento di quote crescenti di mobilità dal mezzo privato al mezzo pubblico;
 - valorizzazione del ruolo della rete dei servizi ferroviari;
 - strutturazione della rete e dei servizi di trasporto pubblico in base al concetto dell'intermodalità;
 - incremento del livello qualitativo dei servizi, ottenibile anche tramite investimenti in nuove tecnologie;
 - incremento qualitativo e quantitativo dell'informazione sui servizi resi all'utenza;
 - sviluppo del canale di vendita dei titoli di viaggio su internet;
 - razionalizzazione dei servizi ferroviari oggetto del presente Contratto, svolti mediante autocorse, con lo scopo di eliminare le sovrapposizioni con servizi di Trasporto Pubblico Locale automobilistico ove possibile.
19. che in data 18 settembre 2009 è stato sottoscritto il Protocollo di Intesa tra la Regione del Veneto e Ferrovie dello Stato S.p.A., avente come obiettivo quello di fornire la tempistica e le indicazioni relativamente ad una pluralità di oggetti nel settore ferroviario regionale;

20. che con provvedimento di Giunta Regionale n. 3850 del 15/12/2009, è stato approvato il documento denominato "Linee Guida per il Contratto di Servizio a Catalogo Lotto 1 e confluenza dal 1 gennaio 2012 del lotto 2", che definisce i punti cardine del contratto di servizio dal punto di vista sia economico, sia quantitativo e qualitativo del servizio, allo scopo anche di consentire alla Regione di accedere alle risorse finanziarie aggiuntive per l'esercizio del trasporto ferroviario regionale messe a disposizione dello Stato con le Leggi 28 gennaio 2009, n.2 e 9 aprile 2009 n. 33.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante del presente contratto,

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - (Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Contratto di servizio, di seguito nominato per brevità "Contratto", che è composto da 25 articoli e da 12 allegati.

Art. 2 - (Oggetto)

1. Il presente Contratto disciplina i rapporti tra la Regione e Trenitalia in merito all'affidamento e alla fornitura del servizio di trasporto ferroviario di persone di interesse regionale e locale. La Regione affida a Trenitalia, che accetta, lo svolgimento dei servizi di trasporto ferroviario di persone di interesse regionale e locale descritti negli Allegati del presente Contratto.

Art. 3 - (Durata)

1. Ai sensi del disposto dell'art. 7 comma 3-ter della legge 9 aprile 2009 n. 33, il contratto di servizio relativo al Lotto 1 avrà durata di anni 6 (sei) dal 1 gennaio 2009 e potrà essere rinnovato per ulteriori anni 6 (sei) a decorrere dal 1 gennaio 2015.

2. A far data dal 1° gennaio 2015 Trenitalia s'impegna – su formale richiesta della Regione, da presentarsi almeno 12 mesi prima rispetto alla scadenza contrattuale – a continuare a svolgere alle stesse condizioni contrattuali i servizi oggetto del presente Contratto, al fine di garantire la continuità del servizio pubblico nelle more del rinnovo del Contratto stesso o del completamento delle procedure per l'assegnazione del servizio, non oltre i 12 mesi successivi al termine di durata del Contratto.

Art. 4 - (Prestazioni, corrispettivo e pagamenti)

1. Nel primo anno di vigenza del contratto il servizio è svolto secondo l'offerta commerciale riportata nell'Allegato 1 fornito su CD rom non riscrivibile firmato con pennarello indelebile da entrambe le parti contraenti, nel rispetto degli standard qualitativi dei servizi definiti in Allegato 2. Per gli anni successivi si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 5.

Trenitalia, direttamente o avvalendosi di soggetti terzi, si impegna a programmare e coordinare tutte le attività connesse alla fornitura dei servizi ed in particolare cura e garantisce la manutenzione straordinaria e ordinaria del materiale rotabile, la pulizia, l'efficienza operativa e le condizioni di sicurezza osservando tutte le disposizioni di legge e di regolamento applicabili in materia.

2. Trenitalia si impegna ad assicurare, per quanto possibile, le attività di manutenzione dei locomotori e del materiale rotabile in generale presso gli impianti di manutenzione siti nella Regione.
3. A fronte dell'erogazione del servizio, nel rispetto degli standard minimi di qualità del servizio definiti nell'Allegato 2 (così come definito in Allegato 1.2), la Regione riconosce a Trenitalia un corrispettivo annuo, sulla base del Catalogo dei servizi di Trenitalia, pari a 43.186.860,50 € (diconsi

quarantatremilionicentottantaseimilaottocentosessanta/50 – prezzo lordo
54.097.968,50 € - cinquantaquattromilioninovantasettemilanovecento-
sessantotto/50 euro - meno introiti 10.911.108,00 € -
diecimilioninovecentoundicimilacentotto/00 euro) di cui:

- 23.059.819,50 € (ventitremilionicinquantonovemilaottocentodiciannove/50)
trasferimenti storici e risorse regionali per i servizi integrativi;
- 20.127.041,00 € (ventimilionicentoventisettemilaquarantuno/00) risorse di
cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con
il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 23.04.2009, registrato presso
la Corte dei Conti in data 19.05.2009 in attuazione delle Leggi 28 gennaio
2009, n. 2 e 9 aprile 2009 n. 33.

Il Lotto 1 trova totale compensazione con le risorse effettivamente trasferite alla
Regione del Veneto.

Il prezzo lordo suddetto comprende la valorizzazione delle fermate di Mestre
Ospedale e San Trovaso per tutti i treni oggetto del presente Contratto, stimata
ognuna in 3 minuti aggiuntivi di percorrenza. In relazione all'effettiva
assegnazione delle fermate di cui sopra ai treni in oggetto, il prezzo lordo annuo
verrà aggiornato in funzione del maggiore o minore tempo di percorrenza
realizzato rispetto al valore medio stimato per singola fermata e/o al numero di
treni e relativa periodicità cui tali fermate sono state attribuite.
Conseguentemente, in relazione alla IV rata, il corrispettivo verrà calcolato
considerando il conguaglio corrispondente, che confluisce nel Lotto 2.

4. Il prezzo, il corrispettivo e gli introiti da tariffa di cui al precedente punto, al
netto quindi di quanto specificato nello stesso, verranno, a partire dal 1.1.2010,
annualmente aggiornati secondo il tasso di inflazione programmato dal DPEF.



5. Il prezzo complessivo di ogni singolo servizio, a parità di servizio e fermate, è valutato sulla base dei tempi di percorrenza al netto degli allungamenti conseguenti il cambio orario 2008/09 e non varia nel caso di eventuali aumenti degli stessi, ad eccezione:
- degli aggiornamenti di cui al precedente punto 4;
 - delle eventuali variazioni dell'offerta commerciale per richiesta della Regione che determinano una diversa organizzazione del servizio oggetto del presente contratto.
6. Detto corrispettivo deve intendersi comprensivo:
- del costo del pedaggio, la cui determinazione e modalità di pagamento verranno determinate sulla base degli accordi tra Regione e Gestore dell'Infrastruttura;
 - delle agevolazioni di cui di cui alla l.r. 25/1998 in vigore al 31 dicembre 2008;
 - dei servizi automobilistici ricompresi in Allegato 1.1.
- ed è dettagliato nelle componenti costo del pedaggio, prezzo servizio treno, prezzo servizi accessori, come negli Allegati da 1.3 a 1.5.
7. Qualora Trenitalia dovesse utilizzare materiale rotabile direttamente finanziato o cofinanziato dalla Regione, il prezzo del servizio verrà decurtato per un ammontare pari alla quota di ammortamento, ovvero ad una quota di ammortamento in funzione della percentuale cofinanziata, relativa alla parte di produzione effettuata con i suddetti treni.
8. Il corrispettivo annuo totale viene erogato dalla Regione a Trenitalia, in rate trimestrali posticipate, entro 60 giorni dalla presentazione di fatture che dovranno essere corredate dall'attestazione, rilasciata dal legale rappresentante

di Trenitalia o suo delegato, relativa al servizio effettivamente erogato nel periodo di competenza e all'avvenuto adempimento degli obblighi previdenziali e assistenziali per il personale dipendente, secondo il modello Allegato 8.

Con il pagamento della rata trimestrale verranno operati gli eventuali conguagli attivi o passivi del corrispettivo spettante, in relazione alle disposizioni di cui agli artt. 5 e 6.

9. Per ritardato pagamento, sugli importi dovuti maturano gli interessi di mora pari al saggio legale ratio temporis vigenti a decorrere dal 61° giorno successivo la data di ricevimento della documentazione completa di cui al precedente punto 8.
10. Qualora eventuali ritardi nel pagamento delle fatture di Trenitalia fossero dovuti alla insufficienza dei fondi a copertura dei servizi ovvero, anche in mancanza di detti ritardi, sussistessero giustificate ragioni per ritenere che la Regione non sia in grado di disporre di copertura finanziaria per i servizi ancora da espletare sulla base del presente contratto, su atto di interpello di Trenitalia, la Regione dovrà formalizzare entro 180 giorni l'impegno ad onorare gli obblighi contrattuali assumendo specificando le idonee fonti di finanziamento in base alle quali assicurerà la copertura.
11. Qualora la Regione non proceda a formalizzare l'impegno di cui al comma precedente entro i termini fissati, Trenitalia procederà, anche in corso d'orario e previa opportuna informativa alla Regione, alla riprogrammazione quantitativa e/o qualitativa dei servizi. Tale riprogrammazione, finalizzata a mantenere l'originario equilibrio economico finanziario del contratto, potrà prevedere la sostituzione di servizi ferroviari con quelli automobilistici e/o la soppressione/rimodulazione di un quantitativo di servizi tale da compensare integralmente la parte di corrispettivo non erogata o che non potrà essere erogata

a Trenitalia. In ogni caso resta ferma la facoltà di Trenitalia, valutata la gravità dell'inadempimento, di procedere alla risoluzione del Contratto.

12. La Giunta Regionale, tenuto conto delle risultanze delle attività del Comitato tecnico per la gestione del contratto di cui all'art. 17, definisce l'importo delle eventuali sanzioni da irrogarsi. Su richiesta di Trenitalia, gli uffici tecnici della Regione daranno evidenza del dettaglio delle penali irrogate secondo lo schema previsto in Allegato 12.
13. Trenitalia, per lo svolgimento di singole attività o specifici servizi in generale, può avvalersi di altre aziende od operatori, nel rispetto della normativa vigente, ferma restando la propria responsabilità diretta nell'assolvimento degli impegni contrattuali verso la Regione.
14. La mancata trasmissione, anche parziale, dei dati previsti dal presente contratto, entro i termini fissati, determina sia la sospensione del pagamento delle rate di corrispettivo a partire dal manifestarsi dell'inadempienza, sia l'applicazione della relativa sanzione di cui all'art. 13 comma 2.C.c.
15. I corrispettivi previsti dal presente contratto saranno oggetto di ricontrattazione fra le Parti qualora:
 - vengano introdotte unilateralmente nuove agevolazioni o gratuità tariffarie rispetto a quelle di cui alla l.r. 25/1998 in vigore al 31 dicembre 2008;
 - la Regione non provveda all'adeguamento con cadenza annuale delle tariffe dei servizi al tasso di inflazione programmato fissato dal Governo nel DPEF;
 - la Regione emetta un provvedimento normativo che vari in diminuzione l'importo delle sanzioni da applicare alla clientela per la fattispecie della mancanza di valido titolo di viaggio ovvero che introduca una nuova disciplina che renda comunque più oneroso o difficoltoso il controllo ed il

contrasto dei fenomeni dell'evasione e dell'elusione tariffaria.

Ove le Parti non dovessero trovare un accordo sulla revisione del corrispettivo entro 180 giorni dall'apertura delle trattative, la vertenza sarà regolamentata secondo quanto previsto all'art 19 del presente contratto, ivi compresa la facoltà di risolvere il presente contratto.

Art. 5 - (Flessibilità dell'offerta commerciale)

1. L'offerta commerciale può subire modifiche e/o integrazioni.
2. Le modifiche e/o le integrazioni che si rendessero necessarie o opportune in relazione a mutamenti significativi delle esigenze di domanda o variazioni dell'infrastruttura ferroviaria possono essere richieste sia dalla Regione che da Trenitalia, previa verifica tecnica economica sulla base dei prezzi a catalogo aggiornati annualmente secondo il tasso di inflazione programmato dal DPEF.
3. Non rientrano nella fattispecie di cui al presente articolo, le variazioni connesse alle periodicità di circolazione derivanti dal calendario annuale (giorni festivi, prefestivi e feriali).
4. In dipendenza di lavori programmati sull'infrastruttura o in conseguenza di modifiche strutturali dell'infrastruttura ed assicurando il rispetto delle esigenze della domanda, Trenitalia può apportare modifiche all'offerta commerciale, previa adeguata informazione, alla Regione e alla clientela, almeno 4 giorni prima della variazione dell'offerta. In tali casi:
 - qualora le modifiche apportate comportino una riduzione delle percorrenze programmate, si procederà ad una riduzione del corrispettivo dovuto dalla Regione, proporzionale alla minor percorrenza e sulla base del corrispettivo medio giornaliero del treno, come indicato in Allegato 1.3;
 - qualora Trenitalia assicuri servizi sostitutivi su gomma, verrà riconosciuto



il costo del servizio su gomma adeguatamente documentato.

5. Qualora Trenitalia apporti modifiche in diminuzione dell'offerta commerciale senza l'assenso della Regione, e tali modifiche non rientrino tra le fattispecie di cui al precedente punto 4 del presente articolo, viene applicata la riduzione del corrispettivo giornaliero del treno, come indicato in Allegato 1.3 da erogare a Trenitalia sulla base del catalogo.
6. Qualora le modifiche di cui ai punti precedenti avvengano senza l'adeguata e preventiva informazione da parte di Trenitalia, si procede all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 13 comma 3.C.c del presente contratto.
7. Trenitalia dovrà garantire una adeguata informazione alla clientela almeno 30 giorni prima dell'entrata in vigore della nuova offerta commerciale annuale ovvero entro 4 gg. lavorativi dal rilascio dell'orario definitivo da parte del Gestore dell'Infrastruttura e comunque prima dell'entrata in vigore dello stesso. Al verificarsi di variazioni degli orari e/o dei percorsi dei servizi nel corso della programmazione annuale, Trenitalia si impegna a garantire un'informazione alla clientela antecedentemente l'entrata in vigore del nuovo orario e del nuovo servizio. Qualora Trenitalia non dovesse garantire l'adeguata informazione come precisato al presente punto si procede all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 13 comma 3.C.b del presente contratto.

Art. 6 - (Interruzione del servizio e servizi non resi)

1. L'esecuzione del servizio non può essere interrotta né sospesa da Trenitalia, salvo nei casi di forza maggiore (eventi fortuiti o accidentali quali ad esempio: guasti o interruzioni derivanti da avverse condizioni atmosferiche; danni di terzi all'infrastruttura ferroviaria) e di calamità naturali (terremoti, frane, alluvioni), non prevedibili e non imputabili a Trenitalia.

In tali casi Trenitalia si impegna a contenere al massimo le temporanee interruzioni o riduzioni dei servizi, anche ricorrendo a modalità sostitutive d'esercizio, informando tempestivamente e adeguatamente sia la clientela che la Regione. Queste riduzioni temporanee del servizio non comportano la revisione del corrispettivo dovuto.

2. Nei casi disposti dall'Autorità giudiziaria o per motivi di ordine pubblico e sicurezza pubblica, le riduzioni temporanee del servizio da parte di Trenitalia non comportano variazioni del corrispettivo, a condizione che Trenitalia stessa assicuri nel più breve tempo possibile il ripristino del servizio e informi tempestivamente e adeguatamente la Regione e la clientela.
3. La soppressione dei treni a causa del gestore del servizio (guasti tecnici ai rotabili ovvero gestione del personale) o a causa del Gestore dell'Infrastruttura (guasti tecnici agli impianti e all'infrastruttura), comporta una riduzione del corrispettivo trimestralmente erogato come di seguito specificato.

Si calcola e valorizza la produzione non resa proporzionalmente alla percorrenza non effettuata e sulla base del corrispettivo medio giornaliero del treno, distinto in quota pedaggio e servizio di trasporto, come indicato in Allegato 1.3.

A tale ultimo valore si applicano i seguenti riconoscimenti, a seconda del servizio prestato in alternativa:

- a) nel caso che la causa della soppressione sia da imputare al gestore del servizio (guasti tecnici ai rotabili ovvero gestione del personale) viene riconosciuto, nel limite massimo del corrispettivo del servizio non reso:
 - il costo del pedaggio relativo ai servizi non resi;
 - il costo del servizio sostitutivo su gomma effettuato, qualora il

servizio sostitutivo si effettui entro 1 ora.

- b) nel caso che la causa della soppressione sia da imputare al Gestore dell'Infrastruttura (guasti tecnici agli impianti e all'infrastruttura) viene riconosciuto, nel limite massimo del corrispettivo del servizio non reso:
- il corrispettivo del servizio non reso decurtato del relativo costo del pedaggio;
 - il costo del servizio sostitutivo su gomma effettuato, qualora il servizio sostitutivo si effettui entro 1 ora.
4. In caso di mancata esecuzione del servizio da parte di Trenitalia per cause diverse da quelle previste nei precedenti punti la Regione, ferma restando la facoltà di risolvere il Contratto, attua le procedure necessarie per garantire l'erogazione del servizio, con rivalsa su Trenitalia delle spese sostenute adeguatamente documentate. Per lo svolgimento del servizio la Regione può avvalersi di altre imprese.
5. In caso di sciopero Trenitalia garantisce le prestazioni indispensabili, stabilite con accordo, siglato tra Trenitalia e le Organizzazioni Sindacali, in conformità alle disposizioni di cui alla legge sullo sciopero nei servizi essenziali n. 146/90 e successive modificazioni ed integrazioni. Trenitalia garantisce, altresì, la preventiva e adeguata informazione alla Regione e alla clientela.
6. La diminuzione del servizio in caso di sciopero o come conseguenza dello sciopero:
- del personale Trenitalia e/o F.S. comporta, per i servizi non effettuati, il riconoscimento del solo costo del pedaggio; si fa eccezione per gli scioperi dettati dalle segreterie regionali delle sigle nazionali riconosciute tra quelle firmatarie del CCNL al momento dello sciopero, per i quali il corrispettivo

calcolato come previsto al precedente comma 3 viene decurtato solo dell'importo corrispondente alle detrazioni delle retribuzioni comprensive di ogni loro componente;

- del personale del Gestore dell'Infrastruttura comporta, per i servizi non effettuati, il riconoscimento del corrispettivo calcolato come previsto al precedente comma 3 decurtando il costo del pedaggio.

Art. 7 - (Individuazione dei dati gestionali e della qualità del servizio)

1. Trenitalia si obbliga a fornire alla Regione i dati e le informazioni sia su supporto cartaceo, sia su supporto informatico (Word, Excel), modificabile per le eventuali valutazioni da parte della Regione, di cui al seguente elenco:

- l'elenco dei servizi richiesti dalla Regione con la valutazione a catalogo di ogni componente di prezzo (infrastruttura, trasporto, accessori), corredato dalle valutazioni a catalogo dei servizi necessari da Trenitalia per fornire il servizio regionale richiesto;
- certificazione annuale dei ricavi e dei costi dell'anno 2008 e dall'anno 2009, ciò per la necessaria e dettagliata conoscenza dei dati economici così come richiesto per ottemperare alle prescrizioni del Regolamento europeo 1370/2007 in materia di compensazioni e sussidi incrociati, secondo il format previsto in Allegato 1.6.
- due volte l'anno (estate/inverno) i dati di frequentazione di tutti i treni oggetto del presente contratto. Nel dettaglio, passeggeri saliti/discesi e viaggiatori*chilometro entrambi sia a livello complessivo, sia per singolo treno, sia accorpandoli per relazione;
- percentuale evasione tariffaria e gratuità, distinte per quote F.S. e regionale;
- percorrenze chilometriche e orarie trimestrali e annue di servizio



programmato ed esercito come da Allegato 8;

- tabelle esplicative e programma di esercizio rispetto all'anno precedente;
 - entro 30 giorni dalla fine di ciascun trimestre, i dati mensili relativi agli standard minimi di puntualità utilizzando le tabelle di cui all'Allegato 9;
 - entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, utilizzando il modello di cui all'Allegato 3, l'elenco mensile dei treni soppressi suddivisi per: giorno, tipologia di soppressione, relazioni interessate, quantitativo di treni*km non effettuati, ore di servizio non effettuate e valorizzazione a catalogo. Detto elenco deve ricomprendere altresì le informazioni relative agli eventuali servizi sostitutivi su gomma di cui all'art. 6.;
 - i dati di cui alle segnalazioni dei treni con criticità relative al sovraffollamento per tratte consecutive superiori a 20 minuti.
 - con cadenza trimestrale i dati della rete di vendita diretta ed indiretta della DR Veneto relativamente al numero di titoli di viaggio venduti e degli importi tariffe 39 e 40 (abbonamenti e corsa semplice);
 - entro il primo trimestre dell'anno successivo, i risultati delle indagini relative all'applicazione del sistema di rilevazione della qualità percepita dalla clientela.
2. Trenitalia si impegna a rilevare e calcolare i dati di cui al precedente punto 1, distintamente per i treni regionali e per i treni ex interregionali, ove tale suddivisione sia applicabile.
3. Trenitalia si impegna altresì a fornire alla Regione i dati relativi all'Allegato 1.1, all'Allegato 7 (ad ogni cambio di orario) e agli Allegati 1.3, 1.4, 1.5, 6 (a seguito di eventuali variazioni).

Art. 8 - (Carta dei Servizi)

1. Le parti concordano nell'assumere nella "Carta dei Servizi" di cui all'Allegato 4, il documento con il quale Trenitalia si impegna, nei confronti della clientela, per gli aspetti quantitativi e qualitativi del servizio che la stessa intende erogare nel periodo di vigenza del presente Contratto, con le modalità di cui all'art. 2 comma 461, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 e in linea con quanto stabilito dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici" e dalle Direttive regionali in vigore alla data della stipula del presente Contratto.
2. La Carta viene annualmente aggiornata da Trenitalia, anche in relazione agli eventuali mutamenti della domanda di trasporto, alle indagini di mercato, alle richieste delle associazioni dei consumatori, nel rispetto degli standard minimi di qualità e delle clausole contrattuali.
3. La mancata trasmissione alla Regione della Carta dei servizi di cui al punto 2, entro il 31 dicembre dell'anno precedente determina l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13 comma 2.C.c.

Art. 9 - (Politica tariffaria)

1. Trenitalia adotta le tariffe in vigore alla data dell'avvio del servizio.
2. A far data dal 01.01.2010 la Regione procederà all'aggiornamento annuo delle tariffe al tasso di inflazione programmato per l'anno in corso, previa preventiva comunicazione della struttura del piano di aumento da parte di Trenitalia, oltre ad eventuali ulteriori adeguamenti disposti dalla Regione stessa (ad esempio per integrazioni tariffarie).
3. L'adeguamento tariffario potrà essere applicato una volta all'anno.
4. L'adeguamento tariffario avverrà entro il mese di settembre dello stesso anno.
5. Trenitalia deve presentare alla Regione, entro il 30 settembre di ogni anno, il

programma di controllo dell'evasione tariffaria, attuarlo e darne comunicazione delle risultanze alla Regione entro il primo trimestre dell'anno successivo a quello di competenza.

Art. 10 - (Qualità dei servizi)

1. Trenitalia si impegna a migliorare il livello qualitativo dei servizi offerti ricercando la massima soddisfazione delle esigenze espresse dai clienti con attenzione, altresì, ai bisogni e alle necessità connesse all'abbattimento delle barriere architettoniche sia a terra che a bordo e al trasporto di portatori di handicap, curando, nel contempo, la standardizzazione della composizione dei treni per quanto attiene l'ubicazione delle vetture idonee al trasporto dei disabili e delle persone a limitata mobilità.
2. Gli standard di qualità per i servizi offerti alla clientela sono relativi ai seguenti punti:
 - puntualità: valutata entro i 5 e 15 minuti come di seguito specificato:
Standard di puntualità:
 - a) almeno il 93,00% su base annua del complesso dei treni regionali con ritardo inferiore o uguale a 5 minuti;
 - b) almeno il 91,50% su base mensile dei treni regionali eserciti nelle fasce orarie di ora di punta (hdp 6-9 e 17-19), con ritardo inferiore o uguale a 5 minuti;
 - c) almeno 98,50% su base annua del complesso dei treni regionali con ritardo inferiore o uguale a 15 minuti;
 - d) almeno 98,00% su base mensile dei treni regionali eserciti nelle fasce orarie di ora di punta (hdp 6-9 e 17-19) con ritardo inferiore o uguale a 15 minuti;
 - la fascia oraria dalle 6,00 alle 9,00, viene riferita ai treni in arrivo,

- la fascia oraria dalle 17,00 alle 19,00, viene riferita ai treni in partenza.

All'atto della confluenza dei servizi del Lotto 2 di cui all'art. 15, che contemplano l'esercizio dei servizi interregionali, nel contratto in essere, gli standard di questi servizi saranno:

- e) almeno 95,50% su base annua del complesso dei suddetti treni con ritardo inferiore o uguale a 15 minuti;
- f) almeno 94,50% su base mensile dei suddetti treni, nelle fasce orarie di ora di punta (hdp 6-9 e 17-19), con ritardo inferiore o uguale a 15 minuti.
- pulizia ed efficienza del materiale rotabile: deve essere possibile verificare tali aspetti anche con controlli effettuati direttamente dalla Regione o soggetti terzi da questa incaricati; l'efficienza deve considerare, distintamente la pulizia, l'effettivo funzionamento di porte, impianti di riscaldamento/condizionamento, diffusione visiva e/o acustica dell'informazione ecc.;
- composizione ed affollamento: la Regione, nei limiti di spesa dell'art. 4, nella scelta della composizione programmata garantisce il posto a sedere come di seguito riportato:
 - la quantità dei posti offerti deve risultare non inferiore al più alto valore, aumentato del 10%, desunto dalla colonna "presenti" dei giorni lavorativi dei dati di frequentazione media, effettuata due volte all'anno (inverno/estate), compatibilmente con i turni del materiale;
 - nei casi in cui, in sede di programmazione condivisa, ciò non fosse possibile, e nel rispetto della capacità di trasporto massimo per cui è omologato il materiale rotabile, la composizione dei treni dovrà prevedere un tempo massimo del percorso in piedi della clientela, che non dovrà superare i 20 minuti.



- in caso di guasti e/o anormalità del materiale rotabile/infrastruttura Trenitalia potrà variare la composizione. Qualora tale variazione comporti l'utilizzo di materiale rotabile di tipologia inferiore da quello acquistato dalla Regione, verrà detratta la differenza di corrispettivo tra le due categorie. Inoltre, se la variazione comporta disagio alla clientela, nella stessa misura della capienza acquistata, oltre alla detrazione di cui sopra, verrà applicata la penale di cui all'art. 13).

Trenitalia si impegna ad attuare quanto previsto nell'Allegato 2, in relazione a:

- pulizia in ambito di stazione e funzionamento dei dispositivi di informazione all'utenza;
 - interventi straordinari di manutenzione del materiale circolante;
 - la distribuzione territoriale dei punti vendita, in ogni forma (emittitrici, biglietterie, punti esterni).
3. Trenitalia e Regione si impegnano a realizzare il piano di investimenti in materiale rotabile così come previsto dall'Allegato 10.

Art. 11 – (Monitoraggio e valutazione del servizio)

1. Per la valutazione dei servizi ferroviari e il miglioramento dei servizi stessi la Regione, in collaborazione o contraddittorio con Trenitalia, si avvale del contributo dell'utenza ed in particolare di quella pendolare, e comunque nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2 comma 461 della L. 24 dicembre 2007, n. 244.
2. La Regione ha la più ampia facoltà di disporre verifiche e controlli sui servizi e sull'osservanza delle norme stabilite nel presente Contratto secondo i tempi e le modalità che riterrà più opportuni. Tali verifiche devono essere, per quanto possibile, uniformemente distribuite sul territorio regionale ovvero non avere

carattere persecutorio.

3. La Regione può altresì effettuare rilevazioni campionarie sui servizi secondo una metodologia concordata con Trenitalia per verificare il rispetto degli standard di qualità del servizio, nonché indagini per misurare il livello di soddisfazione della clientela (qualità percepita).
4. All'espletamento delle attività di controllo, rilevazione e verifica, di cui al precedente punto 2, la Regione provvede tramite propri incaricati muniti di apposita tessera di libera circolazione rilasciata ai sensi dell'art. 33, comma 1, lettera a), della l.r. del 30 ottobre 1998, n° 25; la tessera è non nominativa, viene rilasciata da Trenitalia e va esibita unitamente alla smart-card regionale. Il numero massimo di tessere di libera circolazione è pari a 75.

Art. 12 – (Programmazione annuale dell'offerta)

1. All'interno delle regole stabilite dal Prospetto Informativo della Rete, le parti concordano:
 - antecedentemente la data di richiesta tracce per la programmazione dell'offerta ferroviaria (almeno 30 giorni prima) di definire eventuali modifiche da apportare alla proposta di offerta ferroviaria;
 - di verificare, entro i 30 giorni seguenti la data del primo rilascio da parte del Gestore dell'Infrastruttura (agosto), la proposta di organizzazione del nuovo orario, per definirne le eventuali controdeduzioni.
 - che le fasi suddette saranno supportate da adeguata documentazione predisposta da Trenitalia e inviata alla Regione, relativamente alle modifiche proposte dalle parti e rilasciate definitivamente dal Gestore dell'Infrastruttura.

Art. 13 – (Sistema delle sanzioni)

1. Il valore massimo complessivo annuale esigibile con le penali ammonta a 1,5% del monte corrispettivo annuo di contratto e introiti annui tariffari.
2. L'applicazione della sanzione è la seguente

A) per puntualità:

- € 2.500,00 (duemilacinquecento/00 euro) per ogni decimo di punto percentuale di scostamento rispetto a quanto indicato all'art. 10.2.a);
- € 350,00 (trecentocinquanta/00 euro) per ogni decimo di punto percentuale di scostamento rispetto a quanto indicato all'art. 10.2.b);
- € 3.000,00 (tremila/00 euro) per ogni decimo di punto percentuale di scostamento rispetto a quanto indicato all'art. 10.2.c);
- € 350,00 (trecentocinquanta/00 euro) per ogni decimo di punto percentuale di scostamento rispetto a quanto indicato all'art. 10.2.d);

con la confluenza le sanzioni per i servizi interregionali saranno calcolate:

- € 3.000,00 (tremila/00 euro) per ogni decimo di punto percentuale di scostamento rispetto a quanto indicato all'art. 10.2.e);
- € 350,00 (trecentocinquanta/00 euro) per ogni decimo di punto percentuale di scostamento rispetto a quanto indicato all'art. 10.2.f).

Il decimo di punto percentuale è calcolato con l'arrotondamento al decimo di punto superiore qualora i centesimi di punto siano maggiori od uguali a 5, al decimo di punto inferiore qualora i centesimi di punto siano inferiore a 5.

Nella computazione dei ritardi vengono esclusi i ritardi derivanti da cause di forza maggiore di cui all'art. 6, nonché da cause derivanti dai cantieri di manutenzione straordinaria e/o sviluppo della rete.

B) per composizione e affollamento:

Le eventuali sanzioni connesse all'affollamento sono determinate in base alle valutazioni di cui sopra ed applicate nella misura di € 2.500,00 (duemilaecincquecento/00 euro), qualora, a seguito di monitoraggio e/o verifiche/riscontri oggettivi, un treno non rispetti la composizione programmata, per un numero di volte maggiore o uguali a 5 nell'arco dell'anno, fatto salvo quanto previsto a tale proposito all'art. 10.

C) per pulizia, informazione ed efficienza:

Relativamente al mancato rispetto degli interventi di pulizia del parco rotabile, della gestione dell'informazione, le sanzioni sono determinate in base ad ogni infrazione accertata nelle verifiche oggettive effettuate, anche da parte del personale di cui all'art. 11 comma 4, a seguito anche di eventuali segnalazioni da parte della clientela e sono indipendenti dal gruppo o fascia oraria al quale il servizio appartiene:

- a) € 400,00 (quattrocento/00 euro) per ogni infrazione, parziale o totale, agli interventi di pulizia;
- b) € 600,00 (seicento/00 euro) per ogni infrazione, parziale o totale, ai doveri di informazione;
- c) € 600,00 (seicento/00 euro) per ogni infrazione, parziale o totale, agli impegni di informazione e trasmissione dati alla Regione;
- d) € 400,00 (quattrocento/00 euro) per ogni infrazione contestata a Trenitalia relativamente al mancato funzionamento di porte e impianti di riscaldamento/condizionamento, qualora il gestore del servizio non comunichi d'aver provveduto al ripristino entro il primo rientro dal turno di manutenzione programmato, fermo restando il rispetto dei regolamenti di sicurezza.



3. Le verifiche di cui al punto precedente lettera B) e C) devono essere, per quanto possibile, uniformemente distribuite sul territorio regionale ovvero non avere carattere persecutorio.
4. Le risorse derivanti dalla riscossione delle penali, al netto dei bonus e degli sconti tariffari eventualmente erogati su disposizione Regionale, potranno essere utilizzate, previa autorizzazione della Regione, per progetti, condivisi tra le Parti, di miglioramento del servizio di cui all'art. 10. A Trenitalia sarà riconosciuto un importo pari al 4% dell'importo delle penali irrogate per l'anno di riferimento, a titolo di rimborso per le spese generali che dovrà sostenere per la gestione delle attività correlate all'iniziativa di indennizzo disposta dalla Regione.
5. In ottemperanza a quanto previsto all'art. 4 del Protocollo di Intesa stipulato in data 18 settembre 2009 tra Regione del Veneto e F.S. S.p.A., le Parti concordano le penali relative al mancato rispetto della consegna del materiale rotabile, così come all'Allegato 10.

Art. 14 – (Pianificazione dei servizi con le Regioni contermini)

1. La Regione, coadiuvata da Trenitalia, si impegna a concertare con le Amministrazioni regionali limitrofe i servizi riguardanti più Regioni.
2. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Regione e Trenitalia nel corso delle attività di pianificazione di cui al punto 1, saranno risolte in sede regionale secondo le procedure dell'art. 19.

Art. 15 – (Confluenza)

1. Per il periodo dal 11 – 31 dicembre 2011 i servizi del lotto 2 di cui al contratto di gara, vengono gestiti in proroga al Contratto di Servizio dello stesso lotto attualmente in vigore.

2. A far data dal 1 gennaio 2012 i servizi di cui al Lotto 2 confluiranno nell'ambito del presente Contratto di Servizio per farne parte integrante sia ai fini temporali che regolamentari.
3. All'atto della confluenza il prezzo netto del Lotto 2, sulla base del catalogo dei servizi di Trenitalia, è pari a 109.864.340,17 € - centonovemilioniottocentosessantaquattromilatrecentoquaranta/17 euro (valore 2009; prezzo lordo a catalogo 182.811.656,63 centottantaduemilioniottocentoundicimilaseicentocinquantasei/63 euro - introiti da tariffa 72.947.316,46 settantaduemilioniinovecentoquarantasettemilatrecentosedici/46 euro) da aggiornare annualmente per gli anni 2010-2012 secondo il tasso di inflazione programmato.

Il prezzo lordo suddetto comprende la valorizzazione delle fermate di Mestre Ospedale e San Trovaso per tutti i treni oggetto del presente Contratto, stimata ognuna in 3 minuti aggiuntivi di percorrenza. In relazione all'effettiva assegnazione delle fermate di cui sopra ai treni in oggetto, il prezzo lordo annuo verrà aggiornato in funzione del maggiore o minore tempo di percorrenza realizzato rispetto al valore medio stimato per singola fermata e/o al numero di treni e relativa periodicità cui tali fermate sono state attribuite.

4. Il corrispettivo annuo è pari a 78.937.016,73 € (diconsi settantottomilioniinovecentotrentasettemilasedici/73 euro - valore anno 2009), così ripartito:
- 70.411.000,00 € (settantamilioniquattrocentoundicimila/00 euro di corrispettivo storico;
 - 8.526.016,73 € (ottomilionicinquecentoventiseimilasedici/73 euro come quota parte dei trasferimenti di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle

Finanze di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 23.04.2009, registrato presso la Corte dei Conti in data 19.05.2009 in attuazione delle Leggi 28 gennaio 2009, n. 2 e 9 aprile 2009 n. 33, ovvero l'importo che deriverà dalla differenza tra le risorse attribuite dal citato decreto e la quota di risorse necessaria alla copertura totale a catalogo dei servizi del lotto 1 al netto, per gli anni 2010-2011, degli aumenti legati al tasso di inflazione e/o altre variazioni collegate a modifiche dell'offerta commerciale o di quanto previsto all'allegato 11. Detta quota viene trasferita a Trenitalia per il periodo 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 sulla base di quanto previsto all'art. 4 punto 10 del contratto di gara lotto 2.

Tale corrispettivo è da aggiornare annualmente, per gli anni 2010-2012 secondo il tasso di inflazione programmato.

5. Qualora le risorse trasferite dalle Leggi 28 gennaio 2009, n. 2 e 9 aprile 2009 n. 33 fossero diverse da quelle indicate al precedente punto, le Parti concorderanno una diversa organizzazione dei servizi, anche in relazione a quanto previsto al seguente art. 16.
6. Trenitalia accetta che la compensazione a catalogo è assicurata altresì dagli adeguamenti di cui all'art. 16 del presente contratto, a saldo e a stralcio di qualsiasi altra pretesa in merito.
7. Le Parti sin da ora convengono di prevedere una fase di verifica dopo il primo triennio (1-01-2009-31.12.2011), finalizzata alla corretta programmazione dei servizi, in funzione delle risorse finanziarie disponibili che deriveranno dalla compartecipazione all'accisa sul gasolio.

Art. 16 – (Adeguamento della produzione ed economico del Contratto)

1. A far data dal 1.1.2010:

- efficientamento fino ad un massimo del 2,5% del prezzo a catalogo dei servizi del Lotto 1 anno 2008, con eventuale autosostituzione di quei servizi ferroviari che economicamente non si sostengono con tale modalità, ricomprendendo quei servizi auto sostituiti nell'anno 2009;
- aggiornamento annuo delle tariffe al tasso di inflazione programmato;
- a seguito delle valutazioni ed ipotesi elaborate dal Tavolo tecnico istituito tra le parti sulle partite economiche (costi e ricavi) relative agli anni 2006-2009, la Regione individuerà - anche con risorse proprie di bilancio o da economie derivanti a qualunque titolo dalla gestione del contratto nonché dalla rimodulazione dei servizi - la forma più idonea per consentire, a partire dal 1 gennaio 2011, al gestore del servizio un aumento strutturale degli introiti rispetto all'anno 2009 per un valore oggi pari a circa 7,8 M € e comunque non superiore a detto valore. Per i soli anni dal 2011 al 2014 compreso la Regione garantirà a Trenitalia un ulteriore introito annuale di 1,95 M€, rispetto all'anno 2009, per complessivi 9,75 M€, come esplicitato in tabella:

Anno	2010	2011	2012	2013	2014
Milioni di euro	0	9,75	9,75	9,75	9,75

2. A far data dal 1^o gennaio 2012:

- efficientamento fino ad un massimo del 3,35% del prezzo a catalogo dei servizi del Lotto 2, nell'ipotesi di completa autosostituzione di quei servizi ferroviari che economicamente non si sostengono con tale modalità;
- aggiornamento annuo delle tariffe al tasso di inflazione programmato.

Art. 17 – (Comitato tecnico per la gestione del Contratto)

1. Al fine di facilitare la gestione del Contratto, nello spirito di cooperazione a cui le Parti si ispirano, è costituito il “Comitato Tecnico di Gestione del Contratto”,



di seguito denominato per brevità “Comitato”, composto da:

- a. due rappresentanti di Trenitalia;
 - b. due rappresentanti della Regione.
2. Il Comitato è presieduto da uno dei membri della Regione, che provvederà alle relative convocazioni, anche dietro richiesta di Trenitalia.
 3. Il Comitato ha funzioni di assistenza alle parti nell'interpretazione e nell'applicazione del Contratto, con particolare riferimento all'adempimento delle singole clausole contrattuali, alla prevenzione e soluzione delle controversie nonché all'applicazione delle penali.

Art. 18 – (Partite economiche pregresse)

1. Per quanto riguarda la definizione delle partite economiche pregresse di cui all'art. 10 delle “Linee Guida per il Contratto di Servizio a Catalogo – Lotto 1 e confluenza dal 1 gennaio 2012 del Lotto 2”, sottoscritte il 31 dicembre 2009, si fa integrale rinvio all'Allegato 11.

Art. 19 – (Controversia tra le parti)

1. Qualora tra le Parti sorgano contestazioni sull'interpretazione o applicazione del Contratto, ciascuna parte potrà notificare all'altra l'esistenza delle contestazioni precisandone la natura e l'oggetto. Le Parti sono tenute ad esperire preliminarmente un tentativo di composizione amichevole delle contestazioni, anche con il supporto del Comitato di cui all'art. 17.
2. Qualora la procedura di cui al precedente punto non dovesse sortire alcun risultato allora la controversia verrà deferita al Tribunale di Venezia.
3. Il Contratto dovrà continuare ad avere esecuzione in pendenza dei procedimenti di cui sopra; nessuna prestazione dell'una e dell'altra parte dovrà essere sospesa in pendenza del procedimento.

Art. 20 – (Obblighi di Trenitalia alla scadenza del contratto)

1. Trenitalia ha l'obbligo, senza alcun onere per la Regione e con l'eventuale nuovo gestore entrante del servizio, ed entro la data di sottoscrizione del nuovo contratto, di comunicare la quantità e relativa qualifica del personale da trasferire e di concertare tempi e modalità affinché al personale da trasferire sia garantita la necessaria istruzione per l'utilizzo del materiale rotabile sia in termini di condotta che in termini di manutenzione.
2. Trenitalia ha l'obbligo, alla data dell'effettivo trasferimento del personale, di comunicare all'eventuale gestore entrante del servizio i debiti e crediti maturati nei confronti dei dipendenti da trasferire al nuovo gestore entrante o eventuali vertenze di lavoro in corso all'atto del trasferimento.
3. Per il materiale rotabile cofinanziato, le Parti riconoscono reciprocamente il diritto di riscatto dell'intera proprietà previo pagamento a favore dell'altro contraente del valore residuo della quota di sua proprietà al netto degli ammortamenti; per l'esercizio dell'opzione di acquisto, viene riconosciuta precedenza a Trenitalia. Pertanto, entro il 31.12.2013, previa comunicazione contestuale di cui all'art. 3 comma 2 nel caso di proroga dopo i primi 6 anni di validità del Contratto stesso o, in caso di Contratto prorogato sino al 31.12.2020, entro il 31.12.2019, La Regione presenterà a Trenitalia formale invito ad esercitare diritto di riscatto sul materiale in oggetto. La Regione procederà a definire i termini di risposta, scaduti i quali il materiale rotabile dovrà intendersi messo a disposizione della Regione stessa o di altro gestore individuato tramite procedura concorsuale, previo pagamento a Trenitalia della relativa quota di proprietà di Trenitalia stessa al netto degli ammortamenti.

Art. 21 - (Oneri fiscali e contrattuali)

1. Le prestazioni oggetto del presente contratto sono assoggettate all'I.V.A.
2. Il presente atto, redatto in triplice originale, è esente da registrazione salvo il caso d'uso.
3. Tutti gli oneri derivanti dalla stipula del presente Contratto sono a carico di Trenitalia.

Art. 22 - (Privacy)

1. Le parti si impegnano reciprocamente a non divulgare i dati relativi ai costi del servizio di trasporto, così come da Allegato 1.6.

Art. 23 - (Rinvii)

1. Le parti concordano che per quanto non espressamente richiamato nel presente Contratto si rimanda alle "Linee Guida per il Contratto di Servizio a Catalogo – Lotto 1 e confluenza dal 1 gennaio 2012 del Lotto 2", sottoscritte il 31 dicembre 2009. In particolare, per quanto attiene l'art. 14 delle suddette Linee Guida, le Parti concordano di rinviare ad un successivo atto integrativo al presente contratto la definizione delle specifiche contenute nell'articolo di cui trattasi.

Art. 24 - (Modifiche contrattuali)

1. Le parti stabiliscono che eventuali modifiche concordate in sede di rivisitazione annuale della produzione dei servizi offerti, verranno regolate con atto aggiuntivo al presente Contratto.

Art. 25 - (Allegati)

Fanno parte integrante del presente Contratto i seguenti Allegati:

Allegato 1.

1.1 OFFERTA COMMERCIALE

1.2 METODO DEI PREZZI A CATALOGO

- 1.3 VALORIZZAZIONE A CATALOGO DEI SERVIZI DI TRASPORTO FERROVIARIO
- 1.4 VALORIZZAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO AUTOMOBILISTICO DI LINEA
- 1.5 VALORIZZAZIONE A CATALOGO DEI SERVIZI ACCESSORI
- 1.6 SCHEDA ANNUALE DI RILIEVO DEI PARAMETRI TECNICI ED ECONOMICI
- Allegato 2. QUALITÀ DEI SERVIZI.
- Allegato 3. ELENCO GIORNALIERO DEI TRENI SOPPRESSI.
- Allegato 4. CARTA DEI SERVIZI
- Allegato 5. PROGRAMMA DI MANUTENZIONE DEL PARCO ROTABILE TRAINANTE E RIMORCHIATO (TURNI LINEARI)
- Allegato 6. ELENCO DEL PARCO ROTABILE TRAINANTE E RIMORCHIATO CON LA ANNOTAZIONE, PER OGNUNO, DELL'ANNO DI COSTRUZIONE E DELL'ANNO IN CUI È STATA EFFETTUATA LA RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL ROTABILE VETTURA.
- Allegato 7. SERVIZI GARANTITI IN CASO DI SCIOPERO.
- Allegato 8. MODELLO DI ATTESTAZIONE DEL SERVIZIO EFFETTIVAMENTE EROGATO.
- Allegato 9. MODELLO TABELLE RIPORTANTI LE PERCENTUALI DEI TRENI IN RITARDO.
- Allegato 10. PIANO PREVISIONALE DEGLI INVESTIMENTI DI TRENITALIA.
- Allegato 11. RELAZIONE SULLE PARTITE ECONOMICHE PREGRESSE



REGIONE – TRENITALIA

Allegato 12. MODELLO PER LA RENDICONTAZIONE DELLE PENALI

VENEZIA, 23 SET. 2010

REGIONE DEL VENETO

Trenitalia S.p.A.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del C.C. sono specificamente approvate per iscritto le clausole del presente contratto di cui agli artt. 3 (Durata), 15 (Confluenza) e 19 (Controversia tra le parti).

VENEZIA, 23 SET. 2010

REGIONE DEL VENETO

Trenitalia S.p.A.

Regione Veneto
Direzione Regionale Affari Generali
COPIA SEMPLICE AD USO INTERNO
Il presente documento è composto da
n. 33 pagine

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO UFFICIALE ROGANTE
E CONTROFIRMARE
Dott. Pierpaolo Zamboni

